

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6235 del 22/12/2020
Oggetto	Demanio Idrico terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Cavo Riana (PR) Richiedente: Rodolfi Mansueto S.pa. - Pratica Sisteb PR09T0069. Sinadoc 7914/20
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6402 del 21/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 07/02/2020 registrata al PG/2020/19876 del 07/02/2020 dalla Ditta Rodolfi Mansueto S.p.a P.Iva: 01569530346 con sede legale nel Comune di Collecchio in Via Mansueto Rodolfi, 3 nella persona del Sig Rodolfi Aldo, c.f. RDLLDA70C06G337Z residente in

Strada della Costa - Gaiano 2 nel Comune di Collecchio (PR) in qualità di legale rappresentante , con la quale ha richiesto:

- ❑ la variante sostanziale della Determina n° 2575 del 10/03/2011 Pratica Sisteb PR09T0069 con prolungamento in area demaniale degli scarichi S2, S3, e S5;
- ❑ il cambio di titolarità della sopracitata determina dal precedente utilizzatore Ditta E. & O. Von Felten S.pa alla Società Rodolfi Mansueto S.p.A. per incorporazione della prima Ditta;
- ❑ il cambio di titolarità rilasciato con Determina n° 7184 del 29/04/2016 Codice Sisteb PR15T0061 (ad uso scarico S4) dal precedente utilizzatore Ditta E. & O. Von Felten S.pa alla Società Rodolfi Mansueto S.p.a per incorporazione della prima Ditta;
- ❑ considerato che con la medesima domanda ha richiesto contestualmente l'accorpamento delle concessioni rilasciate con Determina n°2575 del 10/03/2011 e Determina n°7184 del 29/04/2016 relativamente agli scarichi nel cavo Riana;

TENUTO CONTO

- della richiesta di rinnovo e contestuale cambio di titolarità, dal precedente utilizzatore Ditta E. & O. Von Felten S.pa alla Società Rodolfi Mansueto S.p.a per incorporazione della prima Ditta, della Concessione rilasciata con determina n° 18 del 07/01/2015 ad uso ponte carrabile, inviata in data 30/01/2020 Prot. Pg.2020/15216;

CONSIDERATO:

che quanto richiesto afferisce al cavo Riana e non risulta nessun elemento ostativo per l'accorpamento in un'unica concessione di quanto richiesto.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 52 del 04/03/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, **PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla-osta idraulico nota PG/2020/99672 del 10/09/2020, rilasciato nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria e confermato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in data 23/10/2020 Prot. Pg. 2020/153258), parte integrante della presente determinazione; con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

le spese istruttorie pari a:

- ★ €. 90,00 euro in data 24/01/2020 per il cambio di titolarità;
- ★ €. 105,00 euro in data 04/02/2020 per variante sostanziale;
- ★ €. 75,00 euro in data 30/01/2020 per rinnovo concessione determina n° 18 del 07/01/2015

il canone per l'anno 2020 per le concessioni in essere pari a:

- ★ 450,00 euro per la concessione PR09T0069;
- ★ 1410,00 euro per gli anni 2017-2018-2019-2020 per la concessione PR15T0061
- ★ 165,00 euro per la Determina n° 18 del 07/01/2015;

l'adeguamento del deposito cauzionale pari a €. **74,16 euro** in data 10/12/2020 per un totale di **1024,16 euro**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Rodolfi Mansueto P.Iva01569530346 nella persona del Sig Rodolfi Aldo, c.f. RDLLDA70C06G337Z la concessione che sostituisce e modifica le Determine n° 18 del 07/01/2015, n° 2575 del 10/03/2011 e n° 7184 del 29/04/2016 comprendente:

- l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Riana , sita in via Langhirano, in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata al fg. n.14, fronte mapp.li n. 30 e 32, per uso ponte carraio a due corsie;
- 5 manufatti per lo scarico delle acque dei piazzali, denominati S3 e S4, delle acque depurate denominato S1, dei pluviali denominato S2 e il troppo pieno dei serbatoi denominato S5 sul cavo Riana in via Langhirano, in Comune di Parma (PR), catastalmente identificata al fg. n.14, fronte mapp.li n. 30 e 214, per uso scarico acque;

la concessione avrà codice **Sisteb PR09T0069**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di stabilire il canone annuale in **€ 1024,16** come risultato della somma dei canoni relativi all'uso scarico acque (768,12 €) e per uso ponte carraio (256,04 €);
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/12/2020 (PG/2020/183596 del 17/12/2020);
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 1024,16 euro, e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata come dettagliata nei punti precedenti;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
7. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1024,16 euro;

- 8 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 10 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 12 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
- 13 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 14 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Rodolfi Mansueto S.P.a, c.f./P.Iva 01569530346 (**cod. pratica PR09T0069**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Le aree demaniali oggetto di concessione, afferente al corso d'acqua Cavo La Riana, è riconducibile all'unione delle tre precedenti concessioni: Determina n° 2575 del 10/03/2011, la Determina n° 7184 del 29/04/2016 e la Determina n° 18 del 07/01/20165 in un unica pratica Sisteb n° PR09T0069;

Il richiedente ha richiesto per tutte e tre le concessioni un cambio di titolarità dal precedente utilizzatore Ditta E. & O. Von Felten S.p.a alla Società Rodolfi Mansueto S.p.A per incorporazione della prima Ditta.

L'area demaniale oggetto di concessione destinata ad uso scarico acque afferisce al corso d'acqua Cavo La Riana, individuata al foglio 14 fronte dei mappali 30 e 214 del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

In quest'area insistono 5 manufatti per lo scarico delle acque dei piazzali (S3 e S4), delle acque depurate (S1), dei pluviali uffici (S2) e il troppo pieno dei serbatoi (S5).

L'area demaniale oggetto di concessione destinata ad uso ponte carraio a due corsie con lunghezza pari a 20 metri è individuata al foglio 14 fronte dei mappali 30 e 32 del Comune di Parma (PR).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo pari a **1024,16** entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a

“Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest” **Pratica Sisteb PR09T0069**, pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all’aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l’importo si rivaluta automaticamente in base all’indice dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, risulta essere costituito da:

- 450,00 euro, versati come da Determina n° 2575 del 10/03/2011 versati il 25/02/2011;
- 350,00 euro versati come da Determina n°7184 del 29/04/2016;
- 150,00 versati come da Determina n° 7214 del 29/05/2014 versati in data 03/07/2000;
- 74,16 versati ad integrazione dei depositi precedenti;

il totale risulta essere pari a 1024,16. Tale deposito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall’atto di concessione.

2. L’Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell’atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l’occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/99672 del 10/09/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, rilasciato nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria e confermato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza in data 23/10/2020 Prot. Pg. 2020/153258 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

PROT. PC / 2020 /
DEL

Spettabile
ARPAE-SAC
Piazzale della Pace, 1
43121 PARMA
aoopr@cert.parma.emr.it

Spettabile
Rodolfi Mansueto
Via Rodolfi Mansueto 3
Loc. Ozzano Taro
Collecchio (PR)
info@rodolfimansueto.com

OGGETTO:

LR 04/18, Dlqs 152/06 smi art. 27-bis.

Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria relativi al progetto di inserimento di nuove linee con contestuale incremento della capacità produttiva e potenziamento dell'impianto di depurazione presso lo stabilimento produttivo Fontanini in Comune di Parma proposto da Rodolfi Mansueto spa.

Invio parere per Conferenza dei Servizi del 13/07/2020
rif.to PC/2020/ 37412 del 02/07/2020

Il Responsabile di Ambito, in riferimento alle procedure di cui in oggetto,

VISTA la documentazione tecnica fornita, lo STUDIO IDRAULICO ALLEGATO (elaborato AMB.05 PROGETTO DEFINITIVO – V.I.A. di cui si ritiene però la quantificazione delle portate sottostimata in base ai dati raccolti nel corso degli ultimi anni dall'Agenzia) a cura dello studio ALFA, considerato che lo scarico S1 si trova a valle dell'attraversamento del Cavo La Riana ma a monte dello scatolare col quale il Cavo venne tombato,

esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- 1) sono a carico della ditta la perfetta manutenzione del tratto tombato sotto il profilo statico ed idraulico (es. Rimozione depositi, piante, materiale vario);
- 2) qualora vi fosse la necessità di apportare modifiche, di varia natura, l'Agenzia si riserva in qualsiasi momento di chiedere la rimozione o adattamento del tratto tombato dando un congruo tempo per l'intervento senza che questo costituisca motivo di rimborso

Strada Garibaldi 75 tel 0521-788711 – 710 - 714
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it



delle spese occorrenti ;

3)l'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per rigurgiti sugli scarichi della ditta in occasione di piene del Rio Ariana.

Distinti saluti.

Gabriele Alifracò
(documento firmato digitalmente)



**AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

PROT. PC / 2020 /

DEL

ARPAE – SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Richiesta per utilizzo di nulla osta (prot ARPAE PG/2020/99672 del 10/07/2020, prot. PC PC/2020/39465 del 10/07/2020) ai fini concessori di ponte carrabile e attraversamento con tubazioni di scarico in terreni di pertinenza del canale Arianna su via Langhirano a Parma (PR).

Richiedente: Rodofi Mansueto S.p.a.

PC/2020/0057364 del 17/10/2020
PC/2020/0039465 del 10/07/2020

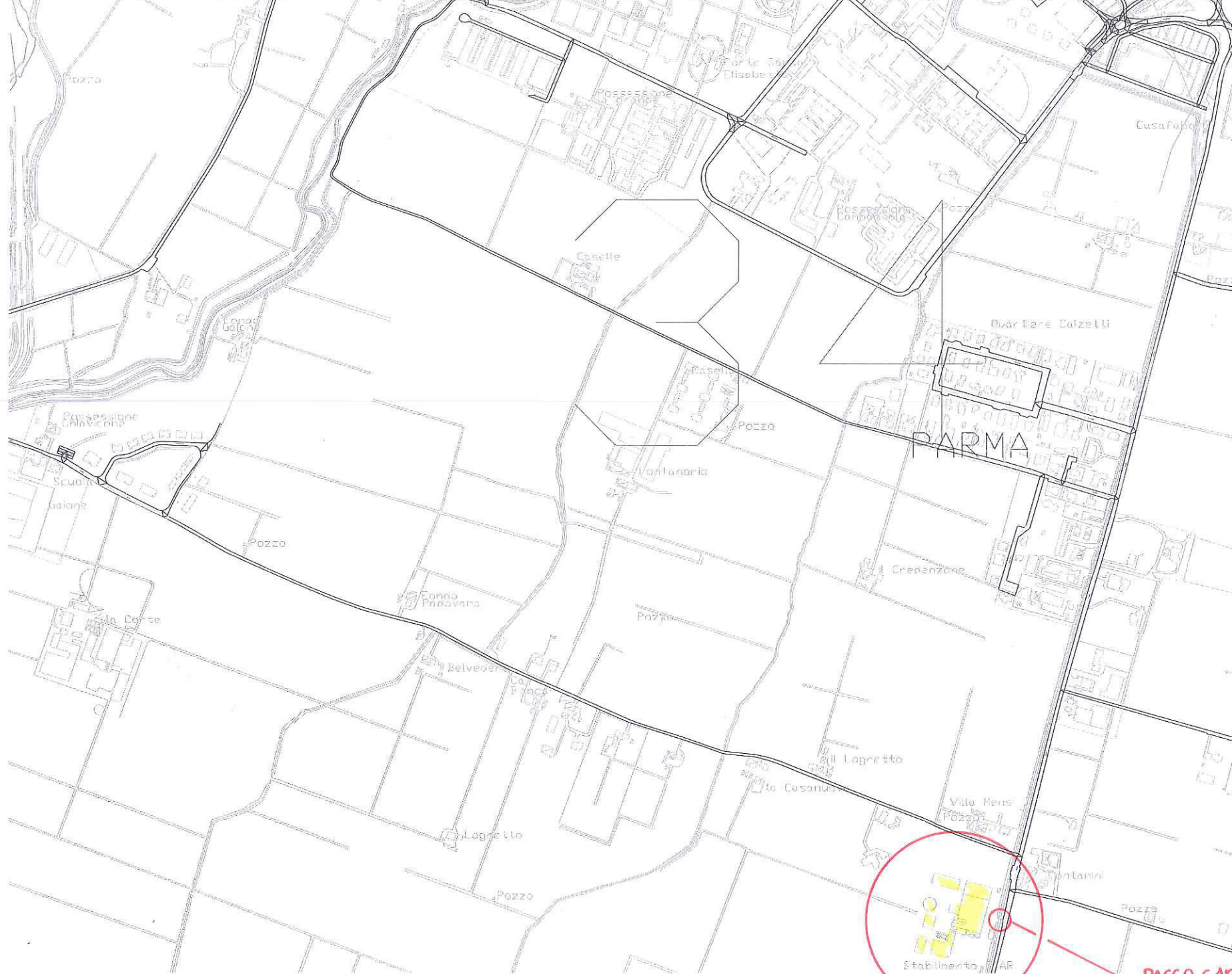
Il Responsabile di Ambito, in riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, ribadisce le prescrizioni già enucleate con nota PC/2020/0039465 del 10/07/2020.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Gabriele Alifracò
(documento firmato digitalmente)

Strada Garibaldi 75 tel 0521-788711 – 710 - 714
43121 PARMA

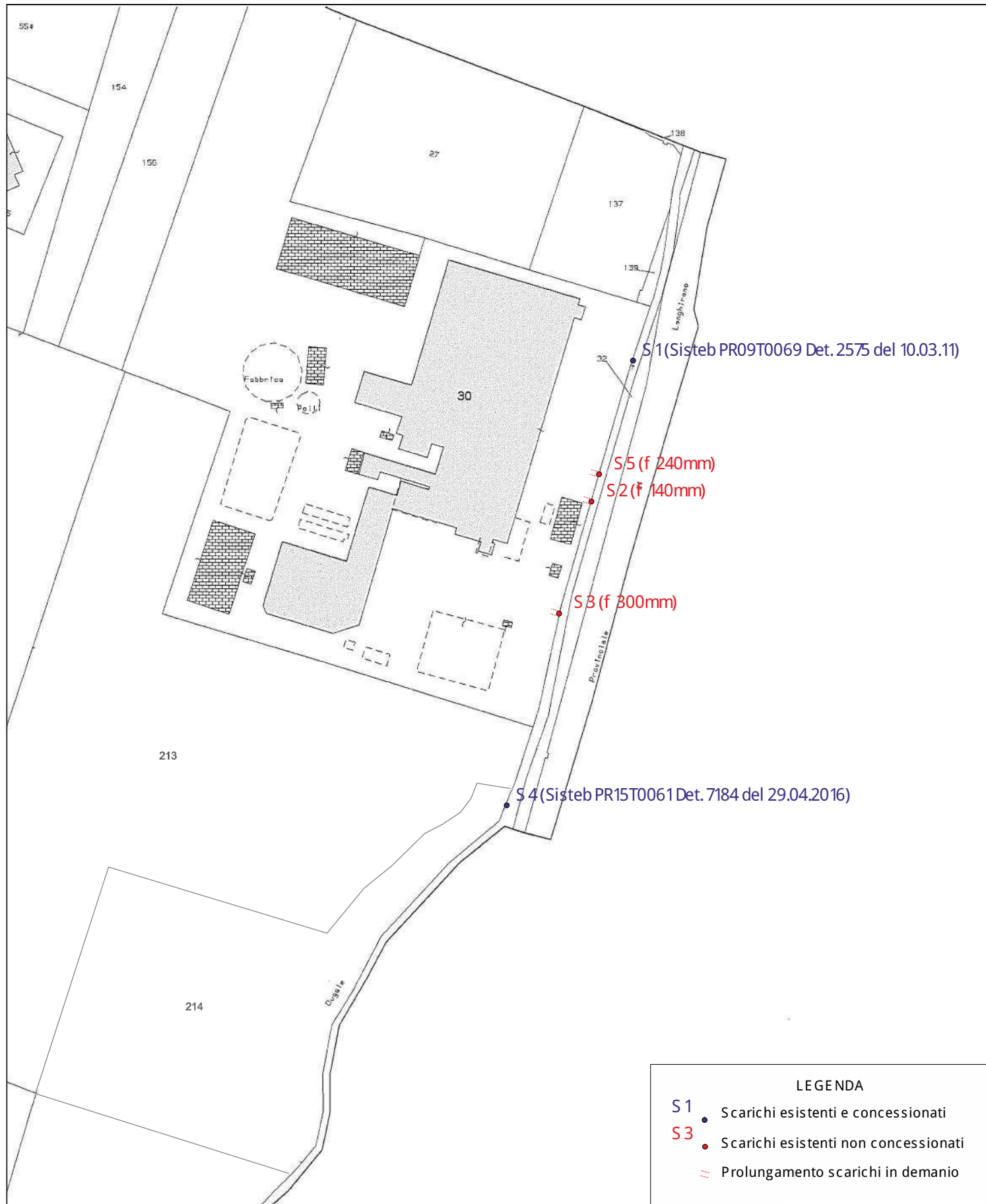
Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it



PARMA

Stabilimento, AR

PASSO CAR
AREA STABI



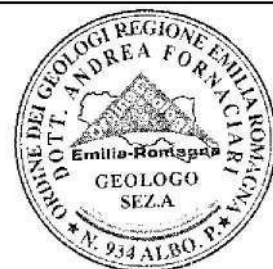
LEGENDA

- S1 Scarichi esistenti e concessionati
- S3 Scarichi esistenti non concessionati
- Prolungamento scarichi in demanio

Inquadramento Catastale
Foglio né14 antistanti Mappali né30-214
Comune di Parma

TAV. 3

Studio Geotech di Fornaciari dr. Andrea
Via dei Muratori né15, 43123 Botteghino-Parma P.IVA 02076560347
C.F. FRNDR70A21G337K Tel/Fax 0521/641912 Cell. 349/5263591 E-mail. andrea.fornaciari@libero.it



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.